

**FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E
RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX L.R. 16/2015 e ss.mm.ii.**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

APPROFONDIMENTI, NOTE, ESEMPI, F.A.Q.

(Frequently Asked Questions)

Determina n. 130 del 30 aprile 2026

Aggiornamento SET 2026

bando disponibile al seguente URL del sito ATERSIR

<https://www.atersir.it/bando-lassegnazione-di-contributi-progetti-comunali-di-riduzione-2026>

per ulteriori richieste scrivere a fondolr16@atersir.it

Sommario

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DEI COSTI DEI PROGETTI STANDARD ED ABILITANTI (RIF art. 4)	2
COSTI NON ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	2
COSTI PIENAMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	3
COSTI PARZIALMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	6
TEMPI DI REALIZZAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE	7
SPECIFICHE PER CASE DELL'ACQUA	7
SPECIFICHE VALUTAZIONI PER PARTICOLARI COSTI E ATTIVITÀ'	8
ESEMPIO DI UN PROGETTO COMPLESSO (INFRASTRUTTURA PUBBLICA).....	9
DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE (RIF art. 6)	10
PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (RIF art. 8)	11

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DEI COSTI DEI PROGETTI STANDARD ED ABILITANTI (RIF art. 4)

Si dettagliano nel seguito principi ed esempi pratici per la corretta applicazione dei criteri disciplinati dal punto 4 del Bando relativi alla eleggibilità dei costi dei progetti standard e dei progetti abilitanti.

COSTI NON ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Costi relativi all'acquisto di beni e servizi non funzionalmente correlati agli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Di seguito alcuni esempi:

1. costi per l'acquisto e la distribuzione di compostiere domestiche o di impianti di compostaggio di comunità (il compostaggio domestico o di comunità non rientrano tra le azioni di prevenzione dei rifiuti anche se riducono il quantitativo di rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta);
2. costi per la realizzazione di un impianto fognario interno al canile comunale, così da scaricare in fognatura le deiezioni dei cani e rinunciare ai cassonetti dell'indifferenziato. L'opera non riduce la produzione del rifiuto "alla fonte", ma ne cambia soltanto la via di gestione, trasformando un rifiuto solido in refluo. Il Bando esclude espressamente gli "interventi di gestione dei rifiuti" e quelli che riducono una tipologia aumentandone un'altra (art. 4);
3. costi per l'acquisto di beni o servizi per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio/potatura del verde pubblico o privato;
4. costi per l'acquisto e la distribuzione di pattumelle aerate per la raccolta dell'organico o di altri contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (il presente Bando finanzia esclusivamente azioni finalizzate alla riduzione a monte della produzione di rifiuti; non finanzia iniziative volte al miglioramento della raccolta differenziata);
5. costi per attività di promozione della raccolta differenziata o generiche attività di educazione ambientale;
6. costi per l'acquisto e la posa di cestini e/o portacenere stradali;
7. costi per iniziative di raccolta e/o monitoraggio dei rifiuti abbandonati;
8. costi per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di dispositivi per l'intercettazione selettiva e/o la compattazione di imballaggi per bevande (es. eco-compattatori per bottiglie in PET/lattine);
9. costi per l'acquisto di prodotti monouso realizzati in materiali diversi dalla plastica (es. nell'ambito di iniziative "plastic-free" in cui sia prevista la sostituzione di prodotti usa e getta di plastica con prodotti usa e getta di carta, bioplastica compostabile, ecc.);

10. costi di manutenzione di un impianto idraulico svolto in occasione dell'installazione di una fontanella (non pertinente rispetto alla prevenzione dei rifiuti, bensì necessaria a prescindere dall'attività di prevenzione a cui viene collegata);
11. costi sostenuti per eventi promozionali, ad esempio uno spettacolo pubblico concomitante ma non funzionale all'iniziativa di prevenzione;
12. costi sostenuti nel periodo di riferimento del bando, ma relativi ad attività successive, ad esempio per canoni anticipati di manutenzioni che verranno svolte in periodi successivi a quello di riferimento del bando;
13. costi sostenuti per l'acquisto di beni o attrezzature utilizzate nei mercatini di oggetti usati o per hobbisti (ad esempio gazebo, tavoli, sedie, ecc....) che non rientrano tra le attività finanziabili come prevenzione dei rifiuti nell'ambito dei progetti comunali di prevenzione e riduzione. Dette attività, assimilate al riuso, sono infatti regolamentate ed incentivate con normative regionali specifiche:
 - i. i centri del riuso, sono regolamentate da specifica normativa regionale e hanno una linea di finanziamento dedicata nell'ambito del Fondo ex Lr 16/2015;
 - ii. le attività di scambio o vendita su suolo pubblico sono invece disciplinate da normative regionali sulle attività commerciali e, di conseguenza, non possono essere considerate assimilabili alla prevenzione dei rifiuti;

COSTI PIENAMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Costi per acquisti e forniture di beni e servizi che sostituiscono il monouso o consentono di ridurre la formazione di rifiuti in modo duraturo, e per attività accessorie finalizzate alla riuscita dell'attività.

Di seguito alcuni esempi:

1. costi per l'acquisto e l'installazione di erogatori di acqua di rete all'interno di spazi/strutture pubbliche (intervento eventualmente associabile all'eliminazione delle bottigliette di acqua minerale dai distributori automatici ed alla fornitura di borracce), diversi dalle casette dell'acqua;
2. costi per l'acquisto di stoviglie riutilizzabili, da utilizzare in alternativa al monouso nell'ambito del servizio di refezione scolastica (intervento eventualmente associabile all'acquisto e all'installazione di lavastoviglie/lavabicchieri);
3. costi per l'acquisto e l'installazione di asciugatori elettrici ad aria all'interno di spazi/strutture pubbliche, in sostituzione di carta asciugamani;
4. costi per l'acquisto di pannolini/pannoloni lavabili o coppette mestruali in sostituzione di assorbenti usa e getta, da distribuire a soggetti selezionati come potenziali utilizzatori, i costi saranno ritenuti pienamente eleggibili qualora sia assicurata una loro durabilità di almeno tre anni sia in termini di utilizzo che di funzionalità; tuttavia, la loro distribuzione non dovrà essere necessariamente formalizzata in un comodato

d'uso. Si precisa che la fattispecie al 100% riguarda l'acquisto diretto da parte del Comune con distribuzione; la fattispecie al 50% riguarda il riconoscimento di un contributo economico alle famiglie per l'acquisto autonomo;

5. costi per la realizzazione di stoviglioteche, ovvero di un servizio di noleggio gratuito o a pagamento di stoviglie riutilizzabili e del relativo servizio di lavaggio;
6. costi per l'adeguamento tecnico (allacci elettrici/idrici e scarichi) e messa a norma di spazi pubblici destinati o tipicamente utilizzati per l'organizzazione di eventi al fine di superare le barriere tecniche/economiche che ostacolano l'applicazione dei modelli del riuso (es. l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili lavabili in loco) o la possibilità di garantire l'accesso all'acqua di rete, in alternativa all'acqua confezionata;
7. costi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche (fisse o mobili) dedicate al lavaggio (ed eventualmente al noleggio) di contenitori riutilizzabili;
8. costi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche dedicate allo scambio di beni tra privati (es. biblioteca degli oggetti) o alla riparazione dei beni (es. Repair café);
9. costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il recupero e la redistribuzione di eccedenze di prodotti alimentari e non alimentari, ivi inclusi i costi per i macchinari e le attrezzature necessarie per la raccolta, lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti recuperati che non sono diventati rifiuti;
10. a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono pienamente eleggibili a contributo, secondo il modello "paas" (product as a service), i costi per servizi continuativi di durata non inferiore a 3 anni relativi a:
 - noleggio e/o sanificazione di contenitori e stoviglie per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - noleggio di erogatori e distributori di acqua di rete;
 - noleggio e/o sanificazione di pannolini e mascherine riutilizzabili;
 - noleggio di imballaggi riutilizzabili;
 - altre fattispecie analoghe;

I costi ammissibili sono in questo caso limitati al costo del servizio svolto nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'annualità di riferimento della graduatoria (anno N) e il 31 dicembre dell'anno successivo (anno N+1).

Il presente punto si applica anche al noleggio continuativo di erogatori e distributori di acqua di rete, in alternativa all'acquisto e installazione di cui al punto 1, a condizione che sia garantita una durata contrattuale complessiva non inferiore a 3 anni. Il noleggio di erogatori per un periodo inferiore a 3 anni, ovvero limitato a singoli eventi, ricade invece tra i costi parzialmente eleggibili di cui al punto 5 della sezione successiva.

NOTA 10-bis - Noleggio Pluriennale (Paas) – Unicità del finanziamento per contratto. Il contributo al 100% per i costi di noleggio continuativo (relativi ad attività che

consentono di ridurre la produzione di rifiuti con effetto duraturo, valutato in almeno 3 anni, ai sensi dell'art. 4 del Bando) viene riconosciuto una sola volta per ciascun contratto, limitatamente ai costi ricadenti nel periodo di riferimento dell'annualità di presentazione della domanda (anno N - anno N+1, ai sensi dell'art. 3 del Bando). I costi del medesimo contratto eccedenti tale periodo non sono ammissibili a contributo nelle annualità successive, in quanto costituiscono la quota di compartecipazione obbligatoria del Comune con fondi propri. Una richiesta di contributo per i costi residui del medesimo contratto metterebbe quindi in discussione i presupposti del finanziamento già riconosciuto.

Alla scadenza del contratto, il Comune potrà presentare domanda per un eventuale nuovo contratto di noleggio, valutato autonomamente secondo le regole vigenti al momento della presentazione.

Per i costi di noleggio eleggibili al 50% (contratto di durata inferiore a 3 anni o noleggio per periodo limitato) il vincolo sopra descritto non si applica: tali costi possono essere presentati nelle annualità successive per i periodi non già oggetto di precedente finanziamento, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento sulle medesime fatture.

11. costi sostenuti per l'acquisto di contenitori o stoviglie riutilizzabili, destinate ad esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande che forniscono il servizio di consegna a domicilio o di somministrazione da asporto e che intendono garantire al consumatore la possibilità di acquistare i prodotti in contenitori riutilizzabili "a rendere" (es. vuoto a rendere su cauzione);
12. iniziative complesse (come ad esempio le "ecofeste"), che prevedono diverse tipologie di intervento: vengono presi in considerazione come costi ammissibili solo quelli per le attività effettivamente dedicate alla prevenzione o riduzione della formazione di rifiuti;
13. costi per attività di formazione rivolte agli operatori coinvolti nella gestione del progetto (ad esempio per il corretto utilizzo e manutenzione di un erogatore di acqua o di un impianto di lavaggio per contenitori riutilizzabili);
14. costi per attività ricognitive, di analisi, organizzazione, progettazione, coordinamento, consulenza, facilitazione, mediazione sociale, divulgazione, informazione e sensibilizzazione, direttamente e unicamente finalizzate alla realizzazione delle attività che comportano costi pienamente eleggibili.
15. per i progetti sperimentali, i costi sono considerati ammissibili e pienamente eleggibili a contributo anche in assenza del requisito minimo della durata triennale dell'efficacia della prevenzione o riduzione dei rifiuti e/o della necessità che l'acquisto sia effettuato direttamente dal beneficiario anziché da soggetti terzi coinvolti nella sperimentazione: ad esempio, sono pienamente eleggibili anche i costi per servizi di noleggio di contenitori riutilizzabili per il tempo necessario alla conduzione della sperimentazione, nonostante il noleggio, di per sé, esaurisca il suo potenziale di prevenzione al termine del servizio prestato, ovvero sono pienamente eleggibili i

costi sostenuti dal beneficiario per il riconoscimento di un contributo a soggetti terzi finalizzato all'acquisto di cassette monouso per ortofrutta, senza la necessità di strutturare l'intervento come acquisto diretto da parte del beneficiario con successiva cessione in comodato d'uso gratuito a terzi. Rimane inteso che non sono comunque ammissibili i costi non riconducibili ad attività funzionalmente collegate ed effettivamente necessarie alla sperimentazione.

COSTI PARZIALMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Per i progetti standard sono considerati eleggibili a contributo al 50% del loro valore le spese per l'acquisto di beni e servizi, che non consentono di ridurre la formazione di rifiuti in modo duraturo (cioè, per un periodo di almeno tre anni) o relative al riconoscimento di contributi economici a soggetti terzi.

Di seguito alcuni esempi:

1. contributi alle famiglie per l'acquisto di pannolini lavabili;
2. contributi ad associazioni che acquistano stoviglie durevoli per eco-feste;
3. fornitura di beni che prevengono il ricorso al monouso per un periodo limitato di tempo (ad esempio consumabili);
4. agevolazioni TARI, commisurate al quantitativo di rifiuti non prodotti, riconosciute ad utenze non domestiche per azioni di prevenzione dei rifiuti;
5. noleggio di beni e servizi che permettono di evitare il ricorso a prodotti monouso per un periodo limitato di tempo (ad esempio noleggio di fontanelle e spillatrici per bibite e uso di bicchieri su cauzione limitatamente ad un evento, festa, fiera);
6. per attività ricognitive, di analisi, organizzazione, progettazione, coordinamento, consulenza, facilitazione, mediazione sociale, divulgazione, informazione e sensibilizzazione, direttamente e unicamente finalizzate alla realizzazione delle attività che comportano costi parzialmente eleggibili.

TEMPI DI REALIZZAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

Fatte salve eventuali proroghe autorizzate a seguito di istanze presentate entro i termini, sono ammissibili i costi sostenuti a seguito di fatture pagate dopo il 31 dicembre dell'anno N+1 qualora gli interventi, le forniture e le prestazioni oggetto del progetto siano stati effettivamente realizzati e conclusi entro il periodo compreso tra il 1° gennaio dell'annualità di riferimento della graduatoria (anno N) e il 31 dicembre dell'anno successivo (anno N+1).

Il pagamento delle relative fatture può avvenire successivamente a tale data, purché sia effettuato e quietanzato entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale (febbraio dell'anno N+2).

Non sono in ogni caso ammissibili spese riferite ad attività, forniture o prestazioni eseguite o da eseguire in epoca successiva al 31 dicembre dell'anno N+1, anche se pagate entro il termine di rendicontazione.

SPECIFICHE PER CASE DELL'ACQUA

Al fine di promuovere l'efficienza ed efficacia degli interventi, e considerato che le case dell'acqua sono in generale una mera alternativa a più semplici dispositivi per l'erogazione dell'acqua di rete quali le fontanelle pubbliche, le spese per l'acquisto e installazione delle case dell'acqua sono ammissibili ma parzialmente eleggibili a contributo (al 50% del loro valore), qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Corretta localizzazione: interventi effettuati in aree ad alta affluenza turistica o di “city users” dandone evidenza nella relazione tecnica (ad es. lungo mare, musei, stazioni, ospedali, poli scolastici, luoghi di particolare frequentazione o interesse turistico, ecc.);
- Valore aggiunto: interventi per i quali sia dimostrabile la maggiore efficacia ed efficienza, in relazione all'obiettivo di riduzione dei rifiuti, rispetto all'installazione di semplici fontanelle pubbliche, dandone evidenza nella relazione tecnica;
- Congrua durata: obbligo di manutenzione e mantenimento in esercizio per almeno 5 anni delle strutture realizzate (il contributo del Fondo non può coprire tali oneri relativi al periodo successivo al tempo di riferimento del bando, ovvero oltre il periodo compreso tra il 1° gennaio dell'annualità di riferimento della graduatoria (anno N) e il 31 dicembre dell'anno successivo (anno N+1));
- Corretta comunicazione: obbligo di realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull'uso dell'acqua potabile di rubinetto

Nel caso di progetti che prevedono l'acquisto e l'installazione di fontanelle, erogatori di acqua di rete o case dell'acqua, si suggerisce di privilegiare i dispositivi che offrono la possibilità di bere senza l'ausilio di bicchieri o altri contenitori (es. dispositivi dotati di rubinetto a zampillo)

SPECIFICHE VALUTAZIONI PER PARTICOLARI COSTI E ATTIVITA'

1. *costi del personale dell'ente che segue e/o realizza parte del progetto*
 - a) non ammissibili, quando trattasi di attività d'ufficio ordinarie;
 - b) ammissibili, quando trattasi di attività svolte in orari straordinari, o a fronte di incarichi o progetti specifici per il personale (esplicitamente previsti e computati nella programmazione iniziale e rendicontati con specifica evidenza a consuntivo);
2. – *distribuzione di borracce ad alunni di una scuola*
 - a) ammissibile, se previsto oltre all'installazione di erogatori con contaltri ovvero se distribuite in istituti o sedi comunali già dotati di erogatori. Con dette condizioni i relativi costi sono pienamente ammissibili e la distribuzione non dovrà essere necessariamente formalizzata in un comodato d'uso;
 - b) non ammissibile, se trattasi di fornitura di "gadget", anche se accompagnata da attività di educazione e sensibilizzazione;
3. *acquisto di attrezzature per mense e/o attività con somministrazione di alimenti*
 - a) ammissibile, se relativo all'acquisto di attrezzature direttamente necessarie per la prevenzione di rifiuti (stoviglie/lavastoviglie, tovaglie di stoffa/lavatrice);
 - b) non ammissibile, se relativo all'acquisto di elettrodomestici o attrezzature non strettamente correlate alla prevenzione/riduzione rifiuti (ad es. tavoli, scaldavivande, forni);
4. *attività di analisi dei consumi alimentari nelle mense*
 - a) ammissibile, se propedeutico ad interventi di modifica sul servizio che comportano costi ammissibili, e se viene prevista la verifica dei risultati raggiunti;
 - b) non ammissibile, se trattasi di semplice studio o consulenza che non comporti modifiche del servizio ed il raggiungimento di obiettivi misurabili;
5. *incontro di formazione di libero accesso dedicato a cittadini per la riduzione degli sprechi alimentari o dell'usa e getta*
 - a) ammissibile, se legato ad attività di prevenzione pertinente;
 - b) non ammissibile, se non legato ad attività di prevenzione pertinente;
6. *costi per acquisto di attrezzatura per servizio di cippatura del verde a domicilio, a patto che il materiale prodotto sia da subito e sempre considerato ammendante (e non rifiuto)*
 - a) ammissibile. Per essere considerato misura di prevenzione (e non semplice trattamento), è necessario che si verifichino tutte le seguenti condizioni: 1) il

cippato non sia mai classificato come rifiuto, ma utilizzato direttamente come ammendante (es. pacciamatura); 2) il Comune acquisisca e mantenga in proprio la cippatrice (bene durevole di proprietà pubblica), con un orizzonte minimo di utilizzo di almeno 3 anni; 3) che l'attività sia organizzata in-house (manutenzione, formazione, mezzi di trasporto dedicati) e non erogata "chiavi in mano" da un operatore terzo;

- b) non ammissibile se trattasi di un Servizio terziarizzato per il quale il Comune si limita a commissionare a un operatore esterno un servizio di cippatura (quindi un "product as a service"), senza acquisire né mettere a disposizione una macchina di proprietà, in quanto tali costi si configurano come connessi alla mera gestione di rifiuti e non come riduzione a monte della loro produzione.

ESEMPIO DI UN PROGETTO COMPLESSO (INFRASTRUTTURA PUBBLICA)

Il Comune proponente intende favorire la diffusione e il consolidamento dei modelli del riuso quale alternativa all'impiego di prodotti usa e getta, e per farlo sceglie di realizzare una infrastruttura pubblica per il lavaggio di contenitori riutilizzabili per la somministrazione di bevande e/o alimenti.

Allo scopo si decide di realizzare una infrastruttura fissa, al servizio di un luogo pubblico destinato e tipicamente utilizzato per l'organizzazione di eventi quali concerti, e altri spettacoli dal vivo in cui è normalmente prevista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'occorrente (es. bicchieri e contenitori per alimenti destinati al consumo diretto dal recipiente) dovrà essere lavato e gestito presso l'infrastruttura, che potrà essere abbinata ad un servizio integrato di noleggio, consegna, ritiro e sanificazione secondo il modello "prodotto come servizio", a favore di analoghi eventi svolti presso altri luoghi o di altri soggetti (es. esercizi di somministrazione che effettuano il servizio da asporto) Il Comune è titolare dell'iniziativa e rimane proprietario dei beni e dell'infrastruttura, indipendentemente dalle modalità con cui affiderà lo svolgimento dell'attività, la cui durata prevista supera i 3 anni necessari a considerare duratura l'attività di prevenzione.

Per tale progetto, secondo i criteri di cui all'art. 4 del Bando, sono considerati:

1. ammissibili e pienamente eleggibili a contributo

- a) le spese per l'acquisizione dell'area di intervento;
- b) le spese di realizzazione dell'infrastruttura, intese come spese per l'esecuzione dell'intervento (opere civili, edili, murarie, impiantistiche);
- c) le spese di allestimento (acquisto e installazione dei macchinari e delle attrezzature funzionali al lavaggio/asciugatura dei contenitori, nonché alla corretta gestione dell'infrastruttura, ad esempio per sistemi di sicurezza, scaffalature, allacci elettrici/idraulici, scarichi, sistemi di depurazione delle acque di scarico ecc.);
- d) i costi di acquisto dei prodotti riutilizzabili, e degli accessori necessari per la loro

movimentazione quando forniti a noleggio;

- e) le spese per l'acquisto di mezzi (es. bici cargo a pedalata assistita, furgoni) esclusivamente dedicati al servizio di consegna e ritiro dei contenitori riutilizzabili quando forniti a noleggio;
- f) costi operativi e costi di gestione sostenuti per il funzionamento dell'attività entro il periodo di riferimento del bando;
- g) costo dell'IVA relativa alle spese ammissibili, non recuperabile in quanto sostenuta dal Comune; le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi) e imprevisti connessi alla realizzazione;
- h) le spese di consulenza specialistica, ad esempio per la scelta dei macchinari, dei prodotti e delle tecnologie più adatte al contesto e alla tipologia di prodotti riutilizzabili che si intende utilizzare/gestire;

2. non ammissibili a contributo

- a) per strutture, beni, servizi e spese che non siano dedicati al funzionamento dell'attività e non strettamente connesse agli obiettivi del progetto (ad esempio acquisto o infrastrutturazione di aree attigue non dedicate al servizio, o altri costi degli eventi svolti nell'area, anche se si avvalgono del servizio);
- b) per costi di gestione, ad esempio le utenze, manutenzioni o altri costi sostenuti per il suo funzionamento, per il periodo successivo a quello di riferimento del bando.

ATERSIR si riserva in ogni caso il diritto di valutare la congruità dei costi presentati rispetto al tipo di infrastruttura che si intende realizzare (ad esempio congruità dei costi di acquisto dell'area, o dei costi di progetto in relazione all'importo delle opere), e di richiedere al proponente eventuali modifiche e integrazioni qualora lo ritenga opportuno.

Si noti che, invece di realizzare una infrastruttura fissa, il Comune avrebbe potuto sviluppare l'attività anche scegliendo di acquistare ed allestire una struttura mobile. Anche in questo caso, tutti i costi relativi alla realizzazione della struttura, nonché i costi operativi e i costi di gestione sostenuti per il funzionamento dell'attività entro il periodo di riferimento del bando, sarebbero stati pienamente eleggibili a contributo. Diversamente, nel caso in cui il Comune avesse optato per una scelta provvisoria, con noleggio temporaneo di una struttura mobile, i costi ammissibili sarebbero stati solo parzialmente eleggibili al 50%.

DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIBILE (RIF art. 6)

Esempio 1:

Un Comune di 35.000 abitanti ne coinvolge altri due di 10.000 ciascuno per la realizzazione di un progetto standard; il massimale di contributo riconoscibile è di 100.000€ corrispondente alla categoria di popolazione coinvolta superiore a 50.000 abitanti ed inferiore a 100.000 abitanti;

il progetto comporta sia costi non ammissibili sia costi ammissibili, alcuni interamente ed altri parzialmente eleggibili, e il complesso dei costi eleggibili a contributo ammonta a 120.000€; il Comune percepisce anche 10.000€ di altri contributi tra pubblici e privati a parziale copertura dell'iniziativa.

Il massimale di contributo è 100.000€ e, applicando l'art. 6 (copertura al 100% sulla prima metà del massimale, cioè 50.000 €, e all'80% sulla seconda metà, cioè altri 40.000€), l'importo teoricamente finanziabile risulta di 90.000€; sommando questo importo ai 10.000€ di ulteriori contributi pubblici e privati si ottiene un totale di 100.000€, inferiore ai costi eleggibili, per cui il contributo massimo effettivamente richiedibile ad ATERSIR rimane 90.000€, pari al 75% dei costi eleggibili.

Esempio 2:

Un Comune di 8.000 abitanti intende realizzare un progetto standard, il massimale di contributo riconoscibile è di 20.000€, corrispondente alla categoria di popolazione coinvolta inferiore a 10.000 abitanti;

il progetto comporta sia costi non ammissibili sia costi ammissibili, alcuni interamente ed altri parzialmente eleggibili, e il complesso dei costi eleggibili a contributo ammonta ad 18.000€; il Comune percepisce anche 3.000€ di altri contributi tra pubblici e privati a parziale copertura dell'iniziativa.

Nella valutazione del contributo massimo che può essere richiesto occorre considerare il valore il 100% di 10.000€ (prima metà del massimale), più l'80% di 8.000€ (differenza tra totale costi eleggibili e metà del massimale): il contributo massimo richiedibile in questo caso sarà quindi pari a 16.400€;

si verifica poi che tale importo di contributo è compatibile con gli altri contributi pubblici e/o privati percepiti: contributo ATERSIR (16.400€) + altri contributi (3.000€) = 19.400€, superiore al totale dei costi eleggibili (18.000€);

data la verifica negativa occorre abbassare il contributo massimo riconoscibile al valore tale che, sommato agli altri contributi, non comporta una copertura maggiore del 100% dei costi eleggibili a contributo, per cui il contributo massimo riconoscibile è pari a 15.000€, valore dato dal totale costi eleggibili (18.000€) meno gli altri contributi (3.000€); la percentuale di contributo corrispondente sarà pari al 83,33% (dato da 15.000€/18.000€).

PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (RIF art. 8)

Ai fini del presente documento, le categorie del I Ordine di priorità di cui all'art. 8 del bando sono codificate come segue: I.A = progetti abilitanti; I.B = progetti sperimentali; I.C = altri progetti di prevenzione dei rifiuti da prodotti monouso; I.D = progetti di riduzione degli sprechi alimentari; I.E = altre iniziative di prevenzione dei rifiuti.

Esempio di definizione del I Ordine di priorità (tipologia progetto)

un progetto prevede 25.000 € di costi, pienamente o parzialmente eleggibili a contributo,

per la realizzazione di una stoviglioteca (a cui spetterebbe la priorità I.C) e 20.000 € di costi, pienamente o parzialmente ammissibili, per iniziative di riduzione degli sprechi alimentari (di priorità I.D); considerando la prevalenza dei costi eleggibili a contributo a tutto il progetto viene assegnata la priorità I.C.

Attenzione: la prevalenza dei costi che sia stata utile al riconoscimento della priorità dovrà essere confermata anche in fase di rendicontazione. Qualora i costi effettivamente sostenuti differiscono rispetto alle previsioni di progetto, la liquidazione del contributo sarà comunque commisurata a tale vincolo secondo la seguente logica: nell'esempio, qualora il consuntivo dei costi sia complessivamente uguale al valore di progetto, ma con una diversa suddivisione (es. 18.000€ di costi per la stoviglioteca e 27.000€ di costi per la riduzione di sprechi alimentari), il contributo finale riconosciuto viene rideterminato considerando 18.000€ di costi eleggibili per la stoviglioteca e 14.400€ per la riduzione degli sprechi alimentari, valore ottenuto rapportando il costo sostenuto per l'attività di priorità inferiore (sprechi alimentari I.D) al valore inizialmente previsto per il costo di priorità superiore (stoviglioteca I.C), ovvero $18.000 \times (20.000 / 25.000)$.

Ai fini del presente documento, le categorie del IV Ordine di priorità di cui all'art. 8 del bando sono codificate come segue: **IV.A** = Comune non beneficiario, nell'annualità di riferimento, di contributi a valere su altre linee di incentivazione del Fondo d'Ambito (Linea RIUSO, Linea MONTAGNA, Linea VIRTUOSI, Linea SUPERVIRTUOSI); **IV.B** = Comune beneficiario, nell'annualità di riferimento, di una o più di tali linee.

Per "beneficiario" si intende il soggetto destinatario di contributo a seguito di approvazione di graduatoria o provvedimento di assegnazione riferito alla medesima annualità del Fondo.

Esempio di applicazione del IV Ordine di priorità

Due progetti standard presentano identico I, II e III Ordine di priorità. Il Comune A non risulta beneficiario, nell'annualità di riferimento, di contributi su altre linee del Fondo (IV.A); il Comune B ha ottenuto, nella medesima annualità, un contributo sulla Linea Riuso (IV.B). A parità dei primi tre ordini, il progetto del Comune A precede in graduatoria quello del Comune B.